

Incarto n.
LIT.2021.26

Bellinzona
12 dicembre 2022

Decisione

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

La Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza

- composta da: Enrico Pusterla, Presidente
Gianni Cattaneo
Davide Gai
Mario Lazzaro
Alessandra Prinz
- sedente con l'infrascritta Giurista-redattrice Vanessa Vaerini per statuire sul ricorso presentato il 1° luglio 2021 da
- A.**
(ricorrente)
- contro
- la **decisione 17 giugno 2021 di B.**;
- viste le risultanze istruttorie, in particolare lo scritto 19 luglio 2021 della Commissione di mediazione indipendente LIT, Bellinzona, la risposta 24 agosto 2021 di B.
- preso atto della replica 23 settembre della ricorrente, nonché dello scritto 14 ottobre 2021 della Commissione di mediazione indipendente LIT;
- letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
- sentiti per circolazione tutti i membri della Commissione;
- ritenuto che: A. Con istanza 24 febbraio 2021, fondata sulla legge sull'informazione e la trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011 (LIT; RL 162.100), la ricorrente ha chiesto a B. la trasmissione dei *documenti/rapporti/statistiche completi*, inerente il periodo 2010-2020, *con i seguenti contenuti*:
- 01. Il numero di persone in pubblica assistenza che hanno seguito una formazione o riqualifica professionale (indicare l'età, il sesso, durata della formazione professionale).*
- 02. Il numero di persone che hanno trovato un impiego, il settore economico e il luogo.*
- 03. Il numero di ex beneficiari della pubblica assistenza hanno restituito quanto percepito. Indicare la spesa erogata, recuperata e il sesso del beneficiario(a).*
- 04. Nell'anno 2013, 2014 e 2015 B. invia delle lettere circolare ai beneficiari annunciando una decurtazione delle prestazioni assistenziale senza*

motivazione. Indicare le basi legali, il risparmio economico conseguito da queste riduzioni, quanti beneficiari sono stati toccati da questo provvedimento, quanti beneficiari hanno contestato questa decisione, quanti hanno vinto il ricorso e quanti hanno ricevuto indietro gli importi dedotti. Mostrare come sono stati utilizzati i risparmi ottenuti.

05. Dal 1° 01.2016 é stato soppresso il supplemento d'integrazione di CHF 100.00. Indicare la base legale decisa che porta la sua soppressione, gli obiettivi raggiunti, l'efficienza e chi ha beneficiato di questo provvedimento. Indicare gli importi risparmiati conseguiti.

06. Indicare la ragione perché questa misura (supplemento d'integrazione) non figura nelle diverse strategie al reinserimento dei beneficiari nel mercato di lavoro, visto che si vuole dare un "incentivo" alla sottoscrizione di un contratto di attività di utilità pubblica.

07. Elencare le strategie di reinserimento professionale/sociale indicando i risultati ottenuti, quali sono stati le più efficaci, quanti beneficiari hanno potuto uscire dalla pubblica assistenza, quanti sono rientrati (indicare la tipologia dei beneficiari: l'età, sesso, formazione professionale, stato civile, ecc.). Fornire i pareri dei beneficiari che hanno preso parte di queste misure d'inserimento.

08. Nel 2014 viene reso pubblico il numero di persone in pubblica assistenza ca. 8'500. Fornire l'evoluzione delle persone a beneficio dalle prestazioni assistenziali e le spese suddivise nelle voci più incisive: salute, alloggio, formazione professionale.

09. Uno degli incarichi di B. é favorire l'inserimento delle persone in pubblica assistenza al rientro sul mercato di lavoro. Fornire i dati dei provvedimenti resi efficaci.

10. Fornire i dati sul numero di beneficiari che hanno sottoscritto un contratto di reinserimento sociale/professionale di attività di utilità pubblica (AUP), rimanendo in attivo a causa della mancata convocazione da parte di B. (parte contrattuale). Indicare la ragione per cui il supplemento d'integrazione di CHF 100.00 non viene versato malgrado la disponibilità del beneficiario di svolgere un'attività di utilità pubblica. Indicare l'elenco degli enti pubblici, parapubblici o privati dove i beneficiari esercitano l'attività di utilità pubblica.

11. Fornire la natura giuridica di un contratto di attività di utilità pubblica per quanto concerne le ore lavorative, congedi, vacanze, malattia, ecc. Idem per il contratto d'inserimento professionale.

12. Indicare le misure che questo Dipartimento adotta alla prevenzione di manifesto abuso di mano d'opera gratuita di AUP dagli organizzatori che malgrado la mancanza di personale nella struttura preferiscono prolungare il contratto AUP che piuttosto l'assunzione.

13. Indicare il numero di funzionari occupati a B. le loro formazioni, quanti sono gli assistenti sociali, descrizione dei loro compiti nei confronti dei diretti beneficiari e con quale esito.

16. (recte 14.) Indicare i costi di B. allo Stato.

17. (recte 15.) Fornire i dati risultanti dalla collaborazione tra B., C. e i Comuni nell'inserimento delle persone in pubblica assistenza al mercato del lavoro nonché l'accesso alla banca dei posti di lavoro disponibile del C..

18. (recte 16.) Fornire la statistica sulla concessione di condono secondo art. 26 cpv 3 Laps da parte di B., gli importi ed eventuali sentenze del Tribunale

cantonale delle assicurazioni non pubblicate.

19. (recte 17.) Fornire le spese giudiziarie a carico dello Stato.

- B. Con scritto 24 marzo 2021 B. ha sostenuto di non poter dare seguito alla richiesta della ricorrente in quanto il diritto di accesso non contempla l'allestimento di documenti. L'ha in seguito informata che parte delle informazioni richieste sono *disponibili negli approfondimenti annuali e trimestrali della Sezione del sostegno sociale* (<https://www4.ti.ch/dss/dasf/sdss/documentazione/statistica/>), nei *rendiconti annuali del Consiglio di Stato* (<https://www4.ti.ch/can/cosa-facciamo/rendiconto-cds/rendiconto/>; capitolo 4.4.8 *Sezione del sostegno sociale e relativo allegato statistico*); così come nei *messaggi annuali del Preventivo e del Consuntivo del Consiglio di Stato* (<https://www4.ti.ch/dfc/dr/finanze-pubbliche/home/>); *schede di dettaglio DSS 03 Sostegno sociale e inserimento*).
- C. Il 1° aprile 2021 la ricorrente ha chiesto la mediazione, ex art. 18 LIT, della Commissione di mediazione indipendente LIT ribadendo la propria domanda di accesso del 24 febbraio 2021, specificando nuovamente i documenti richiesti n. 01-19 (*recte* 01-17) (cfr. consid. A) e aggiungendo le seguenti nuove richieste:
- 20. (recte 18) Fornire le decisioni dipartimentale in linea con il messaggio 5723a e sentenza TCA: le prestazioni assistenziali (PA) sono destinate esclusivamente a coprire il fabbisogno vitale di sopravvivenza. Il Consiglio di Stato si è espresso chiaramente nel messaggio nr. 5723a del 7 giugno 2005 che le PA non sono versati allo scopo di estinguere debiti privati. B. "impone" che il beneficiario deve impegnarsi per trovare mezzi economici anche sottoforma di prestiti per coprire le spese di mantenimento e quelle impreviste. I prestiti si sa devono essere restituiti con interessi (vedasi allegati: estratto sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni 42.2013.3 del 25.09.2013 cons. 2.9 paragrafo 8).*
- "Anche dal p.to 1.b del Messaggio aggiuntivo 5723a del 7 giugno 2006 relativo alla modifica della Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps), già citato sopra, si evince che le prestazioni Laps in generale, e quella assistenziale in particolare, non servono a pagare i debiti di una persona in situazione di bisogno; il loro scopo è quello di garantire il minimo vitale e di evitare che la persona debba in seguito indebitarsi per poter vivere (cfr. anche STCA 42.2012.1 dell'8 agosto 2012; STCA 42.2010,21, del 14 aprile 2011; STCA 42.2006.14 dell'11 gennaio 2007 confermata dalla STF (8C_3/2007 dell'8 giugno 2007)".*
- 21. (recte 19) Fornire il bilancio analitico dei benefici & costi, efficienza del progetto "il Francointasca".*
- D. In risposta alla richiesta di mediazione della ricorrente, con scritto 27 aprile 2021 il Dipartimento della sanità e della socialità ha osservato che l'istanza formulata dalla ricorrente sarebbe a suo avviso prevalentemente dettata dall'espressione di un singolo malcontento e non da una vera e propria esigenza di trasparenza sui compiti, l'organizzazione e l'attività dello Stato, che si esplica attraverso l'informazione del pubblico e l'accesso ai documenti ufficiali ove sussisterebbe un interesse generale e non privato. Ha in seguito confermato quanto affermato da B. con scritto 24 marzo 2021, comunicando di

incaricare il capoufficio di B., di rappresentarlo nell'ambito della mediazione.

- E. Nel corso dell'udienza, svoltasi il 18 maggio 2021, il rappresentante di B. ha specificato quanto segue:

Doc. 01

questo dato è pubblicato nel report annuale 2019 (quello del 2020 sarà disponibile tra un paio di mesi) e si trova sul sito.

Il dato globale è nell'allegato statistico del Rendiconto della Cancelleria dello Stato.

I dati relativi alla formazione si trovano nel report trimestrale 2020 e report annuale più dettagliato.

Tutti i dati sono pubblicati sul sito.

Doc. 02

questo dato, così specifico, non esiste. Tuttavia il dato relativo alla chiusura della domanda è presente nel report annuale della Sezione.

Doc. 03

Il dato sulle trattenute sulle prestazioni è pubblicato nell'allegato statistico del Rendiconto del Consiglio di Stato (pag. 121). I dati in base al sesso non esistono.

Doc. 04

Di principio questa richiesta non rientra nel campo d'applicazione della LIT. Le lettere citate sono riferite unicamente alle basi di calcolo e non alla decurtazione delle prestazioni.

Doc. 05

Di principio questa richiesta non rientra nel campo d'applicazione della LIT, ma è un chiarimento sulla tematica. La base legale è la Legge sull'assistenza e relativo regolamento. Nelle direttive dipartimentali viene regolato l'importo.

Doc. 06

Di principio questa richiesta non rientra nel campo d'applicazione della LIT, ma è un chiarimento sulla tematica.

Doc. 07

Di principio questa richiesta non rientra nel campo d'applicazione della LIT, ma è un chiarimento sulla tematica. Una parte di questi dati sono tuttavia presenti nel report annuale e trimestrali della Sezione. Nel sito di B. si trovano i percorsi delle misure di reinserimento.

Doc. 08

L'evoluzione delle persone a beneficio della pubblica assistenza si trova nel report annuale e trimestrale della Sezione. Il dato è complessivo e non sono specificate le singole voci. Nel consuntivo del Consiglio di Stato si trovano le voci relative alle prestazioni ordinarie.

Doc. 09

Si rimanda alla risposta del punto 07.

Doc. 10

Non è possibile estrarre i dati di questa tipologia di beneficiari.

Di principio questa richiesta non rientra nel campo d'applicazione della LIT, ma è un chiarimento sulla tematica.

Nell'allegato statistico del Rendiconto vengono indicate le tipologie degli enti con i quali si collabora, ma non esiste una lista specifica e dettagliata degli

stessi.

Doc. 11

Di principio questa richiesta non rientra nel campo d'applicazione della LIT, ma è un chiarimento sulla tematica.

Il contratto di reinserimento è unico, sia per il professionale che per il sociale.

Doc. 12

Di principio questa richiesta non rientra nel campo d'applicazione della LIT, ma è un chiarimento sulla tematica.

Viene precisato che l'obiettivo dell'ufficio è quello di permettere il reinserimento economico e sociale dell'utente e non quello indicato nella domanda. Dal 2020 l'Ufficio sta effettuando un monitoraggio presso questi enti.

Doc. 13

Di principio questa richiesta non rientra nel campo d'applicazione della LIT, ma è un chiarimento sull'organico dell'ufficio. Si rimanda alla scheda DSS nr. 3 del Messaggio di consuntivo dove si trovano i dati relativi ai funzionari.

Doc. 14

Si rimanda al Messaggio di consuntivo, scheda DSS nr. 3, dove si trovano tutti gli importi per tipologia di spesa e di ricavo.

Doc. 15

Non abbiamo dati specifici sulla collaborazione con l'URC e con i Comuni. Nei report annuali e trimestrali si trovano i dati relativi alle persone attive in misura.

Doc. 16

Non abbiamo dati riguardanti le varie concessioni di condono, come pure sulle sentenze non pubblicate del TCA.

Doc. 17

Non è di competenza del Dipartimento della sanità e della socialità ma del Dipartimento delle istituzioni.

Doc. 18

Di principio questa richiesta non rientra nel campo d'applicazione della LIT.

Doc. 19

Si rimanda alle informazioni sul sito web della Sezione del sostegno sociale ed ai rapporti di attività dei singoli partner (SOS e Caritas).

Preso atto di tali osservazioni, la procedura di mediazione è stata sospesa, dando alla ricorrente un termine di 15 giorni per comunicare quali punti ritenesse evasi e quali no.

- E. Con scritto 26 maggio 2021 la ricorrente ha in particolare comunicato quanto segue:

Doc 1

ho consultato la pagina 120 (4.T79 Programmi di inserimento per beneficiari di assistenza sociale, in Ticino, dal 2017) del Rendiconto del Consiglio di Stato 2020 allegato statistico e le informazioni contenute non corrispondono alle informazioni documentate richieste.

Doc 2

idem come sopra. Indicare le risultanze delle strategie di inserimento professionale (pag. 120) che ha portato i beneficiari ad un'occupazione

regolare.

Doc 3

Non è possibile che non ci siano i dati. Alla pagina 118 (4.T77 Effettivi e caratteristiche dei beneficiari di prestazioni assistenziali, confronto 2019-2020) vengono pubblicati i dati precisi delle persone che percepiscono le prestazioni assistenziali. Indicare quante di queste persone elencate nella tabella della pagina 118 hanno percepito, restituito le prestazioni assistenziali e il sesso del beneficiario(a).

Doc 4

Dato non trovato. Fornire le informazioni documentate.

Doc 5

Dato non trovato. Fornire le informazioni documentate.

Doc 6

Vedasi link: <https://www4.ti.ch/dss/dasf/sdss/ussi/cosa-facciamo/servizio-inserimento/> Fornire le direttive interne e basi legale per tale cambiamento.

Doc 7

Dato non trovato. Si prega di fornire i risultati ottenuti documentati

Doc 8

Parzialmente evaso. Fornire le spese effettive per la formazione professionale degli assistiti.

Doc 9

Dato non trovato. Si prega di fornire i risultati ottenuti documentati.

Doc 10

Dato non trovato. Si prega di evadere i dati esistenti elencando i nomi degli organizzatori di attività di utilità pubblica.

Doc 11

Dato non trovato. Fornire le direttive interne e le basi legali.

Doc 12

Dato non trovato. Fornire le misure interne e le basi legali.

Doc 13

Dato non trovato. Fornire i dati esistenti.

Doc 14

Evaso

Doc 15

Alla pagina 135, paragrafo 2 del Rendiconto completo del Consiglio di Stato 2020, esprime una "crescente" collaborazione con i Comuni. Fornire i rapporti delle collaborazioni ed esiti. Idem con l'URC (<https://www4.ti.ch/dss/dasf/sdss/ussi/cosa-facciamo/servizio-inserimento/>)

Doc 16

Fornire i dati esistenti non pubblicati dal Tribunale cantonale delle assicurazioni.

Doc 17

Non competente

Doc 18

Dato non trovato. Fornire i dati esistenti: le direttive interne in linea con il

messaggio 5723a e sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni 42.2013.3 del 25 settembre 2013. Vale a dire, B. non può imporre i beneficiari ad indebitarsi anche indirettamente.

Doc 19

Documentazione richiesta direttamente alla coordinatrice del progetto. La richiedente ha consultato il Rendiconto del Consiglio di Stato completo, l'allegato 2020. I numeri delle pagine non coincidono con quelle dell'anno precedente, esaminato dalla signora Francesca Chiesa. La cosa non muta in quanto la struttura e voci sono le stesse.

- F. Preso atto di quanto sopra, in data 31 maggio 2021 la Commissione di mediazione indipendente LIT ha constatato l'insuccesso della mediazione.
- G. Con scritto 10 giugno 2021 la ricorrente ha chiesto a B. l'emanazione di una decisione formale ai sensi dell'art. 19 LIT.
- H. Con decisione 17 giugno 2021 B. ha comunicato alla ricorrente di non poter dare seguito alla sua richiesta di accesso in quanto il diritto di accesso non contempla l'allestimento di documenti, specificando che stante il Messaggio n. 6296 del Consiglio di Stato del 10 novembre 2009 a pagina 18, il documento "deve esistere poiché il principio della trasparenza non può obbligare l'amministrazione ad allestire un documento ex novo". Ha inoltre precisato che nella seduta di mediazione del 18 maggio 2021 presso la Commissione di mediazione indipendente LIT, B. avrebbe dettagliatamente passato in rassegna ogni singola domanda, indicando puntualmente quali sarebbero i documenti di riferimento nei quali si trovano parte delle informazioni richieste. In seguito ha ribadito i documenti già citati nella prima risposta del 24 marzo 2021 ossia: *gli approfondimenti annuali e trimestrali che la Sezione del sostegno sociale pubblica regolarmente sul portale internet (<https://www4.ti.ch/dss/dasf/sdss/documentazione/statistica/>), i rendiconti annuali del Consiglio di Stato (<https://www4.ti.ch/can/cosa-facciamo/rendiconto-cds/rendiconto/>); capitolo 4.4.8 Sezione del sostegno sociale e relativo allegato statistico), così come i messaggi annuali inerenti il Preventivo e il Consuntivo del Consiglio di Stato (<https://www4.ti.ch/dfe/dr/finanze-pubbliche/home/>); schede di dettaglio DSS 03 Sostegno sociale e inserimento).*
- I. Contro la suddetta decisione insorge la qui ricorrente con l'atto citato in ingresso.
La ricorrente sostiene di aver controllato i link forniti da B. ma di non aver trovato le informazioni richieste. I documenti suggeriti sarebbero sotto forma generica e non conterrebbero le informazioni dettagliate in possesso dell'autorità. Argomenta che l'affermazione di B., secondo il quale l'amministrazione non è obbligata ad allestire un documento ex novo non sarebbe verificabile da parte del singolo cittadino. Ritiene che l'amministrazione dovrebbe essere debitamente organizzata e che i documenti, nonché le informazioni interne registrate su qualsiasi supporto, debbano essere archiviati e digitalizzati.
- J. La Commissione di mediazione indipendente LIT non presenta osservazioni.
- K. B. dal canto suo si riconferma nel proprio scritto del 24 marzo 2021 e nella decisione 17 giugno 2021.

Afferma nuovamente di aver passato in rassegna ogni singola domanda in sede di mediazione, indicando puntualmente quali sarebbero i documenti di riferimento nei quali si trovano parte delle informazioni richieste e di aver evidenziato alla ricorrente che le restanti minuziose e specifiche richieste andrebbero sviluppate ed elaborate ex novo. Osserva in seguito che l'intenzione della ricorrente sarebbe primariamente volta ad ottenere per principio la documentazione richiesta, anche qualora non esistente, non mostrando particolare interesse ai commenti forniti da B..

- L. Con atto di replica, la ricorrente si riconferma nei suoi precedenti allegati. Afferma in particolare che l'accesso a documenti ufficiali non richiede motivazione da parte del cittadino. Prosegue affermando che *le soventi dichiarazioni pubbliche, interviste, articoli di giornali, ecc., esprimerebbero delle presunte attività attuate da questo Dipartimento su mandato pubblico, in netto contrasto da una documentazione e informazioni a suo dire "inesistenti". Senza sottovalutare che tutte queste presunte attività finanziate integralmente dal contribuente, il quanto siano state concretamente efficace non è noto. A tal proposito allega alcuni link ad articoli giornalistici online.*
- M. La Commissione di mediazione indipendente LIT rinuncia a presentare un allegato di duplice.
B. non formula alcuna ulteriore osservazione.

considerato che:

1. Giusta l'art. 20 cpv. 1 LIT questa Commissione è competente in ordine per dirimere la vertenza. Pacifiche sono sia la legittimazione a ricorrere della ricorrente, destinataria della decisione avversata, sia la tempestività dell'impugnativa.
2. Stante gli art. 20 cpv. 3 LIT e 11 del Regolamento della Commissione cantonale per la protezione dei dati del 16 dicembre 2008 (RL 163.115), alla procedura di ricorso davanti alla scrivente Commissione è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAm; RL 165.100).
3. La LIT, in vigore dal 1° gennaio 2013, disciplina l'informazione del pubblico e l'accesso ai documenti ufficiali allo scopo di garantire la libera formazione dell'opinione pubblica e favorire la partecipazione alla vita pubblica, promuovendo la trasparenza sui compiti, l'organizzazione e l'attività dello Stato (art. 1 LIT). La LIT sostituisce al principio della segretezza con riserva di pubblicità il principio della pubblicità con riserva di segretezza. La LIT mira a favorire la partecipazione alla vita pubblica e a garantire la libera formazione dell'opinione pubblica (MARCELLO BAGGI/BERTIL COTTIER, La nuova legge sull'informazione e la trasparenza dello Stato, in Rivista Ticinese di diritto I-2013, p. 394). Uno degli obiettivi che la legge si prefigge è pertanto proprio quello di offrire al cittadino la possibilità di verificare l'operato dell'Autorità.
- 3.1. Giusta l'art. 8 cpv. 1 LIT sono considerati documenti ufficiali tutte le informazioni in possesso dell'autorità che le ha elaborate o alla quale sono state comunicate, concernenti l'adempimento di un compito pubblico e registrate su un qualsiasi supporto. La tipologia è specificata nell' art. 8 cpv. 1 lett. a e b del Regolamento della legge sull'informazione e sulla trasparenza, (RLIT, RL 162.110) secondo cui indipendentemente dal fatto che le informazioni siano espresse in forma verbale, scritta, filmata o in loro

combinazioni, e dal tipo di supporto sul quale esse siano registrate ed indipendentemente dalla circostanza che essi esprimano fatti o giudizi di valore.

Non sono invece considerati ufficiali i documenti la cui elaborazione non è terminata o che sono destinati a scopi personali o che vengono utilizzati da un'autorità per scopi commerciali (art. 8 cpv. 2 LIT).

Il documento ufficiale contenente l'informazione deve essere *effettivamente* in possesso, ovverosia quando essa ne è l'autrice avendolo elaborato, oppure quando è mittente o destinataria dell'informazione comunicata (Messaggio del Consiglio di Stato n. 6296, pag. 18; MARCELLO BAGGI/BERTIL COTTIER, op. cit., p. 391). Ciò significa che la stessa deve avere accesso all'informazione per potere quindi accordare l'accesso al pubblico (Messaggio citato del Consiglio federale, FF 2003, pag. 1810). Inoltre, giusta l'art. 9 cpv. 4 LIT se un documento è pubblicato in un organo ufficiale o su una pagina Internet del Cantone o di altri enti, corporazioni, società o organismi sottoposti alla presente legge, il diritto di consultazione di cui ai cpv. 1 e 2 è considerato adempiuto.

- 3.2. Giusta l'art. 13 LIT, la domanda d'accesso dev'essere presentata all'autorità che ha stilato il documento o che lo ha ricevuto quale destinataria principale da parte di soggetti non sottoposti alla legge (cpv. 1) e non necessita di essere motivata (cpv. 2). Di conseguenza non può di principio essere pretesa la comprova di particolari interessi alla consultazione né l'indicazione del suo scopo (che può essere privato o commerciale, cfr. MARCELLO BAGGI/BERTIL COTTIER, op. cit., p. 375 segg., qui p. 404-405).

4. Nella fattispecie concreta si osserva quanto segue:

4.1. Richiesta n. 01

Le informazioni riguardanti *il numero di persone in pubblica assistenza che hanno seguito una formazione o riqualifica professionale (indicare l'età, il sesso, durata della formazione professionale)* sono contenute nelle statistiche sul sostegno sociale pubblicate sul sito cantonale alla pagina <https://www4.ti.ch/dss/dasf/temi/sostegno-sociale/prestazioni-finanziarie-di-sostegno-sociale/statistiche-sul-sostegno-sociale/dati-2020-2022/>, il quale riporta i dati richiesti dal 2012 al 2022.

Il dettaglio dell'attività svolta nelle diverse aree di competenza del Dipartimento della Sanità e della Socialità come pure dalle singole unità amministrative, per quanto qui di interesse della Divisione dell'azione sociale e delle famiglie, è inoltre annualmente presentato, a partire dall'anno 2000, nei Rendiconti del Consiglio di Stato al capitolo n. 4 alla pagina internet <https://www4.ti.ch/can/cosa-facciamo/rendiconto-cds/rendiconto/>.

Trattandosi tutti di documenti pubblicati e pertanto liberamente accessibili ad ogni persona, il diritto di consultazione di cui all'art. 9 cpv. 1 e 2 è considerato adempiuto (art. 9 cpv. 4 LIT).

4.2. Richiesta n. 02

In merito alla richiesta riguardante *il numero di persone che hanno trovato un impiego, il settore economico e il luogo*, si rileva che B. ha affermato che non esiste un documento ufficiale contenente i dati richiesti. In quanto inesistente, risulta esclusa la possibilità per l'amministrazione ad allestire un documento *ex novo* (cfr. Messaggio n. 6296 del 10 novembre 2009 del Consiglio di Stato, ad art. 8 LIT, n. 1.1.), ossia elaborare un documento che non esiste.

Non sussistendo in concreto tale documentazione nel senso previsto dall'8 cpv. 1 LIT non può essere accolta la pretesa della ricorrente.

Tuttavia nei report consultabili alla pagina internet cantonale <https://www4.ti.ch/dss/dasf/temi/sostegno-sociale/prestazioni-finanziarie-di-sostegno-sociale/statistiche-sul-sostegno-sociale/dati-2020-2022/> viene indicato il dato relativo al motivo di chiusura della domanda di sostegno sociale, rispettivamente di prestazione.

4.3. Richiesta n. 03

Relativamente ai dati inerenti *il numero di ex beneficiari della pubblica assistenza i quali hanno restituito quanto percepito. Indicare la spesa erogata, recuperata e il sesso del beneficiario(a)*, si rileva che per questi dati non esiste un documento ufficiale. Non sussistendo in concreto tale documentazione, nel senso previsto dall'8 cpv. 1 LIT, non può essere accolta la pretesa della ricorrente.

4.4. Richiesta n. 04

La ricorrente chiede di ottenere informazioni sulla base legale della decurtazione delle prestazioni assistenziali eseguita nell'anno 2013, 2014 e 2015 e comunicata tramite lettera circolare ai beneficiari, sul risparmio economico conseguito da tale decurtazione, sul numero dei beneficiari toccati dal provvedimento, sul numero di contestazioni ricevute, sul numero di ricorsi vinti e sul numero di importi restituiti, nonché sull'utilizzo dei risparmi ottenuti. B. rileva che la richiesta non rientra nel campo d'applicazione della LIT e che le lettere citate sono riferite unicamente alle basi di calcolo e non alla decurtazione delle prestazioni.

Per quanto attiene l'indicazione della base legale, l'affermazione dell'autorità deve essere condivisa. La legge sulla trasparenza ha lo scopo di favorire l'accesso del pubblico ai documenti ufficiali e di promuovere la trasparenza dell'amministrazione. In tal modo non garantisce pertanto l'accesso a qualsiasi informazione in senso lato, ma soltanto ai documenti ufficiali, ossia le informazioni che sono registrate su un qualsiasi supporto, che sono in possesso dell'autorità poiché le ha elaborate e che servono all'adempimento di un compito pubblico. Le informazioni da fornire devono dunque fondarsi su un documento o almeno essere in relazione con un documento (cfr. Messaggio citato del Consiglio federale, FF 2003, pag. 1802 e segg.). La richiesta non rientra pertanto nel campo d'applicazione della LIT e non può pertanto essere accolta.

Relativamente ai restanti dati richiesti, si rileva che per questi dati non esiste un documento ufficiale. Non sussistendo in concreto tale documentazione, nel senso previsto dall'8 cpv. 1 LIT, non può essere accolta la pretesa della ricorrente.

4.5. Richiesta n. 05

La ricorrente sostiene che dal 1° gennaio 2016 sarebbe stato soppresso il supplemento d'integrazione di fr. 100.-. Chiede che venga indicata la base legale per la soppressione, nonché indicati gli obiettivi raggiunti e l'efficienza e chi ha beneficiato di questo provvedimento.

B. afferma che tale richiesta non rientra nel campo d'applicazione della LIT, ma è un chiarimento sulla tematica. Precisa in seguito che la base legale è la Legge sull'assistenza ed il relativo regolamento, mentre che nelle direttive dipartimentali viene regolato l'importo.

L'affermazione dell'autorità va condivisa per i motivi esposti al considerando

precedente n. 4.4. Trattasi infatti di informazioni generiche e di chiarimento su un determinato tema non contenute in un documento ufficiale e che esulano pertanto dal campo di applicazione della LIT.

4.6. Richiesta n. 06

Per la richiesta della ricorrente B. di indicare la ragione perché la misura del supplemento di integrazione non figura nelle diverse strategie al reinserimento dei beneficiari nel mercato del lavoro, *visto che si vuole dare un "incentivo" alla sottoscrizione di un contratto di attività di utilità pubblica* si rimanda a quanto esposto al considerando n. 4.5. Trattasi infatti di informazioni generiche e di chiarimento su un determinato tema non contenute in un documento ufficiale, le quali esulano dal campo di applicazione della LIT.

4.7. Richiesta n. 07

Relativamente alla richiesta di *elencare le strategie di reinserimento professionale/sociale indicando i risultati ottenuti, quali sono stati le più efficaci, quanti beneficiari hanno potuto uscire dalla pubblica assistenza, quanti sono rientrati (indicare la tipologia dei beneficiari: l'età, sesso, formazione professionale, stato civile, ecc., nonché fornire i pareri dei beneficiari che hanno preso parte di queste misure d'inserimento*, si rileva che i dati generali sono riportati nelle statistiche e nei report consultabili al sito internet cantonale <https://www4.ti.ch/dss/dasf/temi/sostegno-sociale/prestazioni-finanziarie-di-sostegno-sociale/statistiche-sul-sostegno-sociale/dati-2020-2022/> (cfr. *supra* considerandi n. 4.1. e 4.2), mentre quelli specifici, come anche i pareri di coloro che hanno preso parte alle misure d'inserimento non vengono menzionati in alcun documento ufficiale. Non sussistendo in concreto tale documentazione, nel senso previsto dall'8 cpv. 1 LIT, non può essere accolta la pretesa della ricorrente.

4.8. Richiesta n. 08

La ricorrente chiede a B. di *fornire l'evoluzione delle persone a beneficio dalle prestazioni assistenziali e le spese suddivise nelle voci più incisive: salute, alloggio, formazione professionale*.

B. le ha comunicato che il numero delle domande inoltrate e l'evoluzione delle persone a beneficio della pubblica assistenza negli anni si trova nei report annuali e trimestrali della Sezione al sito internet cantonale <https://www4.ti.ch/dss/dasf/temi/sostegno-sociale/prestazioni-finanziarie-di-sostegno-sociale/statistiche-sul-sostegno-sociale/dati-2020-2022/>. B. ha poi precisato che i dati forniti sono complessivi, mentre le singole voci richieste non vengono menzionate in alcun documento ufficiale. Non sussistendo in concreto tale documentazione, nel senso previsto dall'8 cpv. 1 LIT, non può essere accolta la pretesa della ricorrente.

Nei Messaggi Consuntivi del Consiglio di Stato si trovano inoltre i dati finanziari riferiti a B. a partire dal 2010 (cfr. pagina internet cantonale <https://www4.ti.ch/dfe/dr/finanze-pubbliche/dati-finanziari/2022-preventivo-e-piano-finanziario-2023-2025/>).

4.9. Richiesta n. 09

In merito alla richiesta di fornire i provvedimenti resi efficaci riguardo l'inserimento delle persone in pubblica assistenza al rientro sul mercato del lavoro, B. precisa che le informazioni riguardanti il tema del sostegno sociale e dell'inserimento e integrazione socio-professionali sono consultabili al sito internet cantonale <https://www4.ti.ch/dss/dasf/temi/> (cfr. *supra* considerando n.

4.7.), mentre che i dati riferiti alla chiusura della domanda di sostegno sociale, rispettivamente di prestazione, sono consultabili al sito internet cantonale <https://www4.ti.ch/dss/dasf/temi/sostegno-sociale/prestazioni-finanziarie-di-sostegno-sociale/statistiche-sul-sostegno-sociale/dati-2020-2022/> (cfr. art. 9 cpv. 4 LIT).

4.10. Richiesta n. 10

La ricorrente chiede a B. di *fornire i dati sul numero di beneficiari che hanno sottoscritto un contratto di reinserimento sociale/professionale di attività di utilità pubblica (AUP), rimanendo inattivo a causa della mancata convocazione da parte di B. (parte contrattuale). Indicare la ragione per cui il supplemento d'integrazione di CHF 100.00 non viene versato malgrado la disponibilità del beneficiario di svolgere un'attività di utilità pubblica. Indicare l'elenco degli enti pubblici, parapubblici o privati dove i beneficiari esercitano l'attività di utilità pubblica*

B. sostiene che non sia possibile estrarre i dati di questa tipologia di beneficiari e che la richiesta riguardo il supplemento d'integrazione non rientra nel campo d'applicazione della LIT.

Afferma in seguito che nell'allegato statistico del Rendiconto vengono indicate le tipologie degli enti con i quali collabora, ma non esiste una lista specifica e dettagliata degli stessi.

La scrivente Commissione rileva che i documenti attestanti i dati richiesti in relazione all'attività di utilità pubblica non risultano da documenti ufficiali. Non sussistendo in concreto tale documentazione, nel senso previsto dall'8 cpv. 1 LIT, non può essere accolta la pretesa della ricorrente. L'affermazione dell'autorità va in seguito condivisa per quanto riguarda la questione del supplemento d'integrazione per i motivi esposti al considerando precedente n. 4.5. Trattasi infatti di informazioni generiche e di chiarimento su un determinato tema non contenute in un documento ufficiale, le quali esulano dal campo di applicazione della LIT.

Infine per quanto attiene all'elenco richiesto, B. afferma che non esiste una lista esaustiva pubblica degli *enti pubblici, parapubblici o privati dove i beneficiari esercitano l'attività di utilità pubblica* nel Canton Ticino. Non sussistendo in concreto tale documentazione, nel senso previsto dall'8 cpv. 1 LIT, non può essere accolta la pretesa della ricorrente.

4.11. Richiesta n. 11

Per quanto riguarda la richiesta in merito *alla natura giuridica di un contratto di attività di utilità pubblica per quanto concerne le ore lavorative, congedi, vacanze, malattia, ecc. Idem per il contratto d'inserimento professionale*, questa Commissione rileva che si tratta di informazioni generiche e di chiarimento su un determinato tema non contenute in un documento ufficiale, le quali esulano dal campo di applicazione della LIT.

4.12. Richiesta n. 12

Relativamente alla domanda di *indicare le misure che questo Dipartimento adotta alla prevenzione di manifesto abuso di mano d'opera gratuita di AUP dagli organizzatori che malgrado la mancanza di personale nella struttura preferiscono prolungare il contratto AUP che piuttosto l'assunzione*, questa Commissione rileva che non esiste un documento ufficiale contenente i dati richiesti. Non sussistendo in concreto tale documentazione nel senso previsto dall'8 cpv. 1 LIT non può essere accolta la pretesa della ricorrente.

- 4.13. Richiesta n. 13
La ricorrente chiede a B. di *indicare il numero di funzionari occupati a B. le loro formazioni, quanti sono gli assistenti sociali, descrizione dei loro compiti nei confronti dei diretti beneficiari e con quale esito.*
B. osserva che i dati sul personale sono indicati nel Messaggio di Consuntivo del Consiglio di Stato, in particolare alla scheda "DSS 03 Sostegno e sociale e inserimento". Altre informazioni specifiche riguardo ai funzionari non sono esposte in documenti ufficiali (art. 8 cpv. 1 LIT).
- 4.14. Richiesta n. 14
La richiesta è stata ritenuta evasa dalla ricorrente (cfr. *supra* considerando K).
- 4.15. Richiesta n. 15
I dati disponibili riguardanti la collaborazione tra B. con C. ed i Comuni risultano dalle statistiche sul sostegno sociale (cfr. approfondimenti annuali e reports), nonché nei Consuntivi del Consiglio di Stato. Questa Commissione rileva che non esiste un documento ufficiale contenente ulteriori dati in merito. Non sussistendo in concreto tale documentazione nel senso previsto dall'8 cpv. 1 LIT non può essere accolta la pretesa della ricorrente.
- 4.16. Richiesta n. 16
La ricorrente chiede a B. di *fornire la statistica sulla concessione di condono secondo art. 26 cpv. 3 Laps da parte di B., gli importi ed eventuali sentenze del Tribunale cantonale delle assicurazioni non pubblicate.*
B. afferma di non avere i dati riguardanti le varie concessioni di condono, come pure sulle sentenze non pubblicate del TCA.
Non sussistendo in concreto tale documentazione, nel senso previsto dall'8 cpv. 1 LIT, non può essere accolta la pretesa della ricorrente.
Questa Commissione rileva in seguito che le decisioni e le sentenze emesse dalle autorità giudiziarie sono escluse dal diritto di accesso istituito dalla LIT (art. 9 cpv. 1 lett. c) RLIT).
- 4.17. Richiesta n. 17
Le questioni riguardanti le spese giudiziarie a carico dello Stato ricadono nella competenza del Dipartimento delle Istituzioni e non del Dipartimento della sanità e della socialità. B. deve trasmettere la richiesta all'autorità competente.
- 4.18. Richiesta n. 18
La ricorrente chiede a B. di *fornire le decisioni dipartimentali in linea con il messaggio 5723a e la sentenza TCA n. 42.2013.3 del 25 settembre 2013, cons. 2.9.*
Tale domanda non è stata posta nella prima richiesta atti datata 24 febbraio 2021 ed esula pertanto dall'oggetto della presente procedura. Resta impregiudicata la facoltà della ricorrente di inoltrare una nuova richiesta.
- 4.19. Richiesta n. 19
La ricorrente richiede a B. di *fornire il bilancio analitico dei benefici & costi, efficienza del progetto "il Francointasca".*
Tale domanda non è stata posta nella prima richiesta atti datata 24 febbraio 2021 ed esula pertanto dall'oggetto della presente procedura. Resta impregiudicata la facoltà della ricorrente di inoltrare una nuova richiesta.

5.

- 5.1. In esito alle considerazioni che precedono il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata. Come si evince dai considerandi precedenti, alcune delle informazioni richieste dalla ricorrente sono contenute in documenti pubblicati sui siti internet cantonali e pertanto liberamente accessibili ad ogni persona, dovendo di conseguenza ritenere adempiuto il diritto di accesso (cfr. art. 9 cpv. 4 LIT). Per le ulteriori informazioni richieste la pretesa della ricorrente non può essere accolta, poiché queste non rientrano in parte nel campo d'applicazione della LIT oppure è confermata l'inesistenza di un documento ufficiale nel senso previsto dall'8 cpv. 1 LIT.
- 5.2. La procedura di accesso ai documenti ufficiali è di principio gratuita, ciò che si estende anche alla procedura di mediazione e di decisione di cui agli art. 18 e 19 LIT, ma non concerne invece i ricorsi presentati alla scrivente Commissione e al Tribunale cantonale amministrativo secondo l'art. 20 LIT (cfr. messaggio LIT citato, ad art. 16 LIT, n. 3, TCA n. 52.2018.489 del 6 luglio 2020, consid. 8.2.). La tassa di giustizia segue la soccombenza della ricorrente. Essa viene commisurata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria della parte (art. 47 LPAm).

per i quali motivi,

richiamate le norme sopracitate,

pronuncia

1. Il ricorso è **respinto**.
2. La richiesta n. 17 della ricorrente dev'essere trasmessa da B. al Dipartimento delle Istituzioni, per competenza.
3. La tassa di giudizio di fr. 200.- (duecento) è posta a carico della ricorrente.
4. Contro la presente decisione può essere interposto ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 30 giorni dalla sua intimazione, secondo le modalità descritte dagli art. 68 e segg. LPAm.

Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza

Il Presidente
Enrico Pusterla

La Giurista-redattrice
Vanessa Vaerini

Intimazione a:

A.
B.

Comunicazione a:

Commissione di mediazione indipendente LIT, Bellinzona.